

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 presentazione delle domande
- art. 3 spese ammissibili a contributo
- art. 4 istruttoria delle domande di contributo
- art. 5 cumulo degli incentivi
- art. 6 assegnazione dei contributi
- art. 7 concessione ed erogazione dei contributi
- art. 8 rendicontazione della spesa
- art. 9 modulistica
- art. 10 norma transitoria
- art. 11 rinvio
- art. 12 rinvio dinamico
- art. 13 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 29 e 31 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, a favore di Comuni, di contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.
2. Le aree del territorio comunale oggetto degli interventi di cui al comma 1, devono essere:
 - a) di proprietà pubblica;
 - b) di proprietà privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche.
3. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1, gli interventi relativi:
 - a) ai siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - b) alle discariche autorizzate chiuse;
 - c) ai rifiuti depositati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi);
 - d) alla gestione dei rifiuti urbani.

art. 2 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo per ogni singolo intervento è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro il termine dell'1 marzo di ogni anno.
2. La domanda di contributo è redatta, sul modello di cui all'allegato A, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica di cui all'allegato B relativa all'intervento;
 - b) indicazione dell'ordine di priorità degli interventi nel caso di presentazione di più domande;
 - c) corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento;
 - d) idonea documentazione fotografica dell'area di intervento;
 - e) preventivo di spesa dell'intervento;
 - f) elenco degli allegati alla domanda.
3. La domanda di contributo contiene l'impegno, da parte del Comune, a restituire la somma percepita a titolo di contributo regionale, qualora venga individuato il responsabile dell'abbandono dei rifiuti e venga recuperata la somma stessa.

art. 3 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese per gli interventi di rimozione di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, abbandonati da ignoti, sul suolo e nel suolo, mediante operazioni di raccolta, di trasporto, di smaltimento, compreso l'eventuale recupero dei rifiuti stessi, compresa l'IVA qualora rappresenti un costo, anche nel caso in cui tali interventi vengano effettuati mediante appalto di servizi.

art. 4 istruttoria delle domande di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente.

art. 5 cumulo degli incentivi

1. I contributi disciplinati dall'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11/2011, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, concessi al Comune per gli interventi di cui all'articolo 3.

art. 6 assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati, nella misura dal 50 al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
2. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione del punteggio risultante dall'applicazione dei seguenti criteri riportati nella tabella di cui all'allegato C:
 - a) quantitativo e tipologia di rifiuto;
 - b) morfologia dell'area;
 - c) presenza di procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche e integrazioni.
3. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è data priorità al Comune con il minor numero di abitanti.

4. Qualora siano presenti in graduatoria con il medesimo punteggio, più interventi proposti dal medesimo Comune e le risorse a disposizione non siano sufficienti a finanziare la totalità di tali interventi, il contributo è assegnato, nell'ordine di priorità indicato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), all'intervento interamente finanziabile.
5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.
6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, con atto di prenotazione delle risorse, sono approvati:
 - a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo.
7. Le percentuali di contributo di cui al comma 1, sono attribuite in base ai punteggi risultanti dalla graduatoria di cui al comma 2, secondo la tabella di cui all'allegato D.

art. 7 concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall'articolo 2 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa eccedente tale contributo sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda di contributo, dandone comunicazione all'ente richiedente.
3. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo.

art. 8 rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

art. 9 modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A, si provvede con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

art. 10 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 11 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 12 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e atti comunitari, contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.